

Repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - sanzioni civili e amministrative

Sanzioni tributarie - Art. 20 d.lgs. n. 472 del 1997 - Riferimento al "diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi" - Significato - Previsione astratta del termine - Accertamento in concreto dei tributi - Necessità - Esclusione - Fondamento.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 22903 del 08/08/2025 (Rv. 676125 - 01) In tema di sanzioni tributarie, l'art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, nel fare riferimento "diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi", ha riguardo alla previsione in astratto del termine suddetto e non presuppone, dunque, che si proceda in concreto all'accertamento - tantomeno contestuale - dei tributi, tenuto conto che scopo della norma è quello di equiparare il termine di accertamento dei tributi a quello di contestazione delle sanzioni, alla stregua di un parallelismo che non ne mina, peraltro, la reciproca indipendenza.